

Revoca dell'amministratore in conflitto di interessi e rilevanza della permanenza della condotta illecita ai fini del periculum in mora

Tribunale di Bologna, 19 gennaio 2015. Estensore Sbariscia.

Società a responsabilità limitata - Amministratore - Conflitto di interessi - Revoca

Deve essere revocato, ai sensi dell'art. 2476, comma 3°, c.c. l'amministratore di società a responsabilità limitata che compie atti in conflitto di interessi con la società arrecando danno a quest'ultima.

La permanenza della condotta illecita dell'amministratore giustifica – sotto il profilo del periculum in mora – la misura più radicale delle revoca dell'amministratore stesso.

(Massima a cura di Rolandino Guidotti - riproduzione riservata)

omissis

Il Giudice dott. Daria Sbariscia, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17/12/2014, ha pronunciato la seguente

Ordinanza

Visto il ricorso con il quale Fr. Za., in qualità di socio al 50% della società E. s.r.l. e di amministratore della medesima, ha chiesto la revoca in sede cautelare dell'altro amministratore e Presidente della E. s.r.l. B. Za., proprio fratello e socio a sua volta per la quota del 50%; a fondamento del ricorso ha esposto di essere recentemente venuto a conoscenza che B. Za. avrebbe di sua esclusiva iniziativa dirottato i clienti nazionali di E. (già inseriti in un codice denominato "clienti direzionali Italia") all'interno di un nuovo codice denominato "B. Za. Italia", successivamente attribuendosi in relazione agli affari conclusi con questi clienti una non autorizzata e pertanto arbitraria percentuale del 5%, condotta a seguito della quale sarebbe pure stato tratto a giudizio per la violazione dell'art. 2364 c.c. (reato di infedeltà patrimoniale); ancora, lo stesso B. Za. si sarebbe fatto rimborsare dalla società spese non inerenti alla sua attività di amministratore per una somma complessiva di euro trecentomila circa a far data dal 2011; ancora, per occultare le proprie condotte lo stesso B. Za. sarebbe giunto a modificare la password per accedere ai programmi della contabilità (anche al fine di occultare i propri prelievi) e a cancellare ed alterare i dati contabili; B. Za. farebbe altresì gravare sulla società i costi per la retribuzione di tale Cla. Bar., che avrebbe la sola funzione di accompagnare lui, dopo averlo previamente assunto senza averne i poteri; che tali condotte sarebbero evidenti atti posti in essere in conflitto di interessi con la società, atteso che i clienti di quest'ultima potrebbero essere seguiti dai soci, senza corrispondere "provvigioni" agli agenti, essendo i soci amministratori retribuiti in virtù di quest'ultima carica; i pagamenti disposti da B. Za. in suo favore a titolo di provvigioni

sarebbero configurabili in termini di atti in conflitto di interessi con la società;

Vista la memoria di costituzione del resistente B. Za., il quale ha chiesto il rigetto del ricorso, segnatamente osservando, in primo luogo, come la gestione di B. Za., nominato Presidente del CdA alla morte del padre avvenuta nel 2010, si fosse dimostrata vantaggiosa per la società, essendone derivato un sostanziale miglioramento sia sul piano reddituale che su quello patrimoniale finanziario (come evidenziato nel bilancio), sicché la diminuzione patrimoniale conseguente all'aumento delle spese per provvigioni in favore dei soci e amministratori sarebbe stata compensata dalla diminuzione del numero di agenti della società operanti all'estero, fino ad esaurirsi completamente; ha altresì osservato che la percentuale delle provvigioni percepite da esso B. Za. sarebbe mediamente più bassa di quella normalmente percepita nel settore (mentre antecedentemente rispetto all'assunzione della carica, pure le percentuali riconosciute dalla società ai propri agenti sarebbero state comprese nella misura tra il 6% e il 10%; tanto premesso in fatto, in diritto il resistente ha poi evidenziato come le contestazioni relative al rapporto di agenzia (segnatamente con riferimento alla percentuale eccessivamente elevata pagata), essendo regolato quest'ultimo da uno specifico contratto (in base al quale le provvigioni avrebbero dovuto riconoscersi di volta in volta in relazione al buon fine degli affari conclusi) avrebbero dovuto farsi valere da parte della società davanti al giudice del lavoro, funzionalmente competente, sicché non vi sarebbe alcun conflitto di interessi, avendo egli agito, nello stabilire la percentuale spettante, nella sua specifica qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione nell'ambito delle competenze riconosciutegli dall'art. 17 dello statuto sociale; ancora, ha rilevato l'infondatezza della contestazione relativa all'inserimento di ulteriori clienti nel numero di quelli riservati al Presidente, che risultavano per contro specificamente individuati sin da epoca precedente (così come anche i clienti seguiti da Fr. Za.), evidenziando altresì come ogni tentativo di definire il contrasto in ordine alla distribuzione di clienti concordata tra i soci-amministratori fosse stata contrastata dal fratello Fr.; infine, ha evidenziato come il bilancio relativo all'anno 2011 fosse stato regolarmente approvato e mai impugnato dal socio;

Nel procedimento si è anche costituita la società E. s.r.l., nella persona del curatore speciale nominato dal Presidente del tribunale di Bologna, il quale ha chiesto che, nel caso in cui fossero state accertate dal tribunale gravi irregolarità da parte di B. Za., lo stesso fosse rimosso dal proprio incarico;

Ritenuto che:

- preliminarmente, il ricorso, proposto ante causam, appare ammissibile ai sensi della previsione di cui all'art. 2476 c.c., essendo allo stato pendente il giudizio arbitrale (cfr. doc. 35 del fascicolo della parte ricorrente);

- sempre preliminarmente è infondata l'eccezione, sollevata da B. Za., di incompetenza per materia del tribunale specializzato adito, per essere competente il giudice del lavoro; invero, le condotte contestate al resistente non involgono aspetti inferenti l'inadempimento del contratto di agenzia, che non prevede la percentuale delle provvigioni spettanti ai singoli agenti (queste ultime ai sensi dell'art. 3 del contratto sono da stabilirsi "di volta in volta al buon fine degli affari") essendo per contro

contestate a B. Za., tra l'altro, condotte di illecita autodeterminazione della percentuale delle provvigioni medesime, condotte peraltro già ascritte al medesimo nell'ambito della azione di responsabilità pendente tra le parti in sede arbitrale;

- nel merito, va in primo luogo osservato come la società E. s.r.l. abbia sottoscritto separatamente, con ciascuno dei suoi due soci/amministratori B. e Fr. Za., un contratto di agenzia, con decorrenza 1.1.2011, dal quale risulta (all'art. 3a) che la provvigione per ciascun affare verrà stabilita di volta in volta al buon fine degli affari; il contratto con B. Za. è stato sottoscritto per la società da Fr. Za. e il contratto con Fr. Za. è stato sottoscritto in rappresentanza della società da B. Za. (cfr. fascicolo della parte ricorrente doc. 4 quater); tanto premesso, deve ora rilevarsi che la decisione unilateralmente assunta da B. Za. di modificare il criterio di ripartizione della clientela già condiviso dai soci/amministratori e la decisione di stabilire unilateralmente la percentuale delle provvigioni in favore dei medesimi costituiscono atti che eccedono i poteri attribuiti a ciascun amministratore sulla base dello Statuto (in virtù del quale le decisioni debbono assumersi con il metodo collegiale o secondo il criterio della consultazione scritta) e delle decisioni del CdA; si tratta, inoltre, di atti posti in essere conflitto di interessi, giacché assunti dall'amministratore e Presidente della società B. Za. in proprio favore; ne consegue che B. Za., autoattribuendosi una determinata percentuale di provvigioni (il 5%) senza il consenso e anzi con la formale opposizione dell'altro amministratore Fr. Za. ha posto in essere, agendo quale legale rappresentante della società, un atto in conflitto di interessi con quest'ultima, con danno per la società, costituito dall'ammontare delle somme prelevate senza una formale decisione dell'organo amministrativo, condotte, peraltro, che hanno scatenato una forte conflittualità interna sia ai soci che agli amministratori (concidenti con le odierne parti in causa); tali condotte poste in essere da B. Za., risultano essere iniziate nel 2011 e sembrano tuttora in atto, sebbene l'odierno ricorrente ne sia venuto a conoscenza da poco e cioè dal settembre del 2014 (come risulta dai docc. 18 e 19) e nonostante l'aspra conflittualità che tale scoperta ha cagionato, conflittualità che senza dubbio è in grado di arrecare grave danno alla società stessa; alle somme così distratte, pari a circa 300.000,00 euro, vanno aggiunte anche le spese contestate dal ricorrente Fr. Za. nel ricorso introduttivo, non essendone provata l'inerenza alla attività svolta, per l'ammontare di euro 12.840,68; ulteriore violazione alle previsioni statutarie e alle delibere del CdA è costituita dalla assunzione del dipendente Bar. Senza che B. Za. ne avesse i poteri, come risulta chiaramente (cfr. delibera del CdA del 4.11.2010, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espressamente escluso in capo a ciascun amministratore il potere di assumere dipendenti); né può avere rilievo alcuno la consulenza di parte depositata dal resistente, dalla quale dovrebbe desumersi che la società, nel corso della gestione del resistente, avrebbe migliorato le proprie condizioni economiche, giacché tale valutazione non implica necessariamente l'esclusione del danno conseguente alle appropriazioni di somme spettanti alla società in violazione delle norme di corretta amministrazione;

-quanto al periculum in mora, deve rilevarsi che l'attuale permanenza della suddetta condotta da parte dell'odierno resistente giustifica la misura più radicale della revoca dell'amministratore, non essendovi allo

stato altro rimedio per impedire l'aggravarsi del danno nei confronti della società;

- le spese di lite, secondo i principi, vanno poste a carico della parte resistente e liquidate come in dispositivo;

PQM

In accoglimento del ricorso proposto da Fr. Za. nei confronti di B. Za.: - revoca l'amministratore e Presidente della società Europ i s.r.l. B. Za.;

- condanna B. Za. al pagamento delle spese di lite nei confronti di Fr. Za., che liquida in complessivi euro 5.000,00 onnicomprensivi;

- condanna B. Za. Al pagamento delle spese di lite nei confronti della società E., che liquida in complessivi euro 5.000,00 onnicomprensivi;

- Si comunichi.

Bologna 16.1.2015

Il giudice designato Dott.ssa Daria Sbariscia